

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3023 del 30/06/2020
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI - CONCESSIONE ÷ COMUNE: MONTICELLI D'ONGINA (PC) ÷ CORSO D'ACQUA: FIUME PO ÷ USO: OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER ACCESSO MEDIANTE RAMPA ESISTENTE A TERRENI INTERCLUSI DA ARGINE ÷ CONCESSIONARIO: AZ. AGR. BIANCARDI CARLO SOC. AGR. S.S. - SISTEB: PC19T0043 ÷ SINADOC: 27909/19.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3117 del 29/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trenta GIUGNO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI - CONCESSIONE – COMUNE: MONTICELLI D'ONGINA (PC) – CORSO D'ACQUA: FIUME PO – USO: - OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER ACCESSO MEDIANTE RAMPA ESISTENTE A TERRENI INTERCLUSI DA ARGINE – CONCESSIONARIO: AZ. AGR. BIANCARDI CARLO SOC.AGR. S.S. - SISTEB: PC19T0043 – SINADOC: 27909/19.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”,
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”,
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”,
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,

- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

VISTE:

- la domanda acquisita al protocollo ARPAE n°15541 del 30/01/2019 con la quale l’Az. Agr. Biancardi Carlo società agricola s.s. in persona del legale rappresentante pro tempore – C.F./P.Iva: 10327960158 – con sede legale in comune di Maccastorna (LO), via Rocca n°2 chiedeva, di poter transitare sull’argine maestro del Fiume Po (sponda destra) nel tratto compreso tra il ponte stradale S.P:27 “ in località San Nazzaro e il ponte per Isola Serafini del comune di Monticelli d’Ongina (PC) con mezzi agricoli;

- la successiva domanda, acquisita al protocollo ARPAE n° 147253 del 25/09/2019, con la quale la medesima Az. Agr. Biancardi Carlo società agricola s.s., ha chiesto in concessione, ai sensi della Legge Regionale n° 7/2004 e s.m.i. le aree sulle quali insistono le seguenti rampe:

1) Rampa lato campagna denominata Via Bosco Bilemme in località San Nazzaro del comune di Monticelli d’Ongina (PC);

2) Rampa lato golena loc. C.na Palazzo di Isola Serafini - comune di Monticelli d’Ongina (PC) identificata al foglio 7 tra le particelle 35 e 31 all’altezza della particella 31.

L’istanza è stata presentata per poter accedere, transitando sulla sommità arginale con mezzi agricoli, ai terreni agrari in conduzione che risultano interclusi dall’argine maestro del Fiume Po;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n° 7/2004 dell'area in oggetto, avvenuta in data 30/10/2019 sul BURERT (parte seconda) n° 347, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge, non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- delle note assunte al protocollo ARPAE con n° 46132 in data 26/03/2020 e n° 52338 in data 08/04/2020 con la quale AIPo – Agenzia Interregionale per il Fiume Po, ha espresso, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole in riferimento alle richieste di transito sulla sommità arginale e di utilizzo della rampa di accesso all'argine stesso formulando, per entrambi gli aspetti, le prescrizioni che vengono riportate in allegato quale parte sostanziale ed integrante del presente atto;
- della nota assunta al protocollo ARPAE n° 70323 in data 14/05/2020 con la quale il Comune di Monticelli d'Ongina per quanto di propria competenza, ha espresso, parere favorevole al rilascio di concessione per transito sull'argine e per l'utilizzo della rampa in parola;

PRECISATO che la presente concessione viene rilasciata per la sola occupazione stabile (mediante rampa di accesso all'argine maestro) di una porzione di area demaniale e che il transito sulla sommità arginale viene consentito nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità Idraulica;

DATO ATTO che i richiedenti hanno provveduto a versare i seguenti importi:

- in data 27/06/2019 euro 75,00 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza mediante versamento su conto corrente postale n° 2303402 intestato a Regione Emilia Romagna Servizio tecnico affluenti Po Piacenza;
- in data 24/06/2020 euro 153,53 a titolo di canone relativo all'annualità 2020 mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna - Emilia Ovest;
- in data 24/06/2020 euro 250,00 a titolo di deposito cauzionale, mediante bonifico bancario intestato alla "Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta regionale", ai sensi dell'art. 20 comma 11, della L.R. n° 7/2004 s.m.i.;

DATO ALTRESI' ATTO che il richiedente con nota acquisita al prot. ARPAE n° 92879 del 29/06/2020 ha fatto pervenire il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente firmato e sottoscritto per accettazione in data 29/06/2020 dal sig Biancardi Carlo legale rappresentante dell'azienda agricola Biancardi Carlo ss società agricola;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

RESO NOTO CHE:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate

a) di rilasciare, ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., all' l'Az, Agr. Biancardi Carlo società agricola

s.s. – C.F./P.Iva: 10327960158 – con sede legale in comune di Maccastorna (LO), via Rocca n°2 la concessione per l'occupazione dei terreni demaniali (come da planimetrie allegate alla presente in sub 1), su cui insistono le seguenti identificate rampe di risalita all'argine maestro del fiume Po:

1) Rampa lato campagna denominata Via Bosco Bilemme in località San Nazzaro del comune di Monticelli d'Ongina (PC);

2) Rampa lato golena loc. C.na Palazzo di Isola Serafini - comune di Monticelli d'Ongina identificata al foglio 7 tra le particelle 35 e 31 all'altezza della particella 31;

e utilizzate come accesso ai terreni agrari in conduzione da parte dell'azienda stessa;

b) di stabilire che :

- la concessione è valida **per anni 6 a partire dalla data di adozione del presente atto;**

- il canone per il corrente anno 2020 è determinato in euro € 153,62;

- tale importo è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

c) di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto (sub 2) quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 29/06/2020;

d) di prescrivere il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DA' ATTO CHE

1) il transito sulla sommità arginale potrà avvenire unicamente nel rispetto delle prescrizioni e condizioni impartite dall'Autorità Idraulica rinvenibili nel parere allegato al Disciplinare di cui alla precedente lettera c);

2) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;

- 3) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- 4) per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- 5) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- 6) il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del DPR 26/04/86 risulta inferiore ad euro 200;

RENDERE INFINE NOTO CHE:

- 1) si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- 2) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;
- 3) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;
- 4) avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del d Lgs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale

delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del RD n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione cod. proc. SISTEB: PC19T0043 a favore dell'Azienda Agricola Biancardi Carlo società agricola s.s. - C.F./P.Iva 10327960158 – con sede legale in comune di Maccastorna (LO) 26843, via Rocca n°2, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale in sponda destra del fiume Po, per uso come rampe di accesso, mediante transito su sommità arginale, ai propri terreni agrari in conduzione, Identificate come:

- 1) Rampa lato campagna denominata Via Bosco Bilemme in località San Nazzaro del comune di Monticelli d'Ongina (PC);
- 2) Rampa lato golena loc. C.na Palazzo di Isola Serafini - comune di Monticelli d'Ongina identificata al foglio 7 tra le particelle 35 e 31 all'altezza della particella 31. Come da elaborati planimetrici allegati.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata di sei anni. Potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, alla cessazione dell'occupazione ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione Concedente.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e dell'Autorità

Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che Agenzia Interregionale per il fiume Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze. In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel Concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento. Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione: la destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del Disciplinare; la sub concessione a terzi; mancato pagamento di due annualità di canone.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

- 1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale quantificato per il 2020 in € **153,62** canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015;
- 2) A partire dal 2021 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
- 3) L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 L.R. n.7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 ed è pari a € **250,00**. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda all'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.

2) Il Concessionario è costituito Custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3) Fanno comunque carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

- la salvaguardia delle opere idrauliche del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;

- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.

4) E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nei pareri idraulici di dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, assunti con prot. ARPAE n° 46132 del 26/03/2020 e n° 52338 del 08/04/2020, di seguito allegati come parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal Concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 9 - Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente Disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

Disciplinare firmato per presa visione ed accettazione in data 29/06/2020 dal signor Biancardi Carlo (c.f.:BNCCRL77S16F205K) in qualità di legale rappresentante pro tempore della ditta Azienda Agricola Biancardi Carlo, società agricola, s.s. (C.F./P.Iva 10327960158)

Spett.le

ARPAE - Struttura Autorizzazioni E Concessioni

Unità Gestione Demanio Idrico - Piacenza

PEC: aoopc@cert.arpa.emr.it

Az. Agr. BIANCARDI CARLO

PEC: c.biancardi@pec.confagricolturamilo.it

e p.c.

Gruppo Carabinieri Forestale Piacenza

PEC: fpc42977@pec.carabinieri.it

Comando Polizia Provinciale Di Piacenza

MAIL: poliziaprovinciale@provincia.pc.it

PEC: provpc@cert.provincia.pc.it

Comando Stazione Carabinieri di Monticelli d'Ongina

PEC: tpc28067@pec.carabinieri.it

Comando di Polizia Municipale

Unione Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po

PEC: poliziamunicipale.unioneardapo@legalmail.it

Comune di Monticelli d'Ongina - Ufficio Lavori Pubblici

PEC: comune.monticelli@sintranet.legalmail.it

Classifica: : 6.10.20.03_Pidr-20/2019A/A-16-7

Oggetto: Richiesta di Parere Idraulico per la circolazione sul tratto di arginature maestre e zone di rigurgito del fiume Po e dei suoi affluenti, nel Comune di Monticelli d'Ongina, ricadente nel Presidio Territoriale Idraulico PC_1 in Provincia di Piacenza.

Richiedente: Az. Agr. BIANCARDI CARLO – Via Rocca, 2 – MACCASTORNA (LO)

VISTA l'istanza della Azienda Agricola BIANCARDI CARLO datata 30/01/2019, inoltrata da ARPAE/SAC-Piacenza con nota n.93136/2019 del 13/06/2019 e assunta al protocollo AIPo al n.14198 in pari data, inerente la richiesta di autorizzazione al transito sulla sommità delle arginature maestre e zone di rigurgito del fiume Po ed affluenti site nella Provincia di Piacenza, nel Comune di Monticelli d'Ongina, per gli automezzi/mezzi d'opera in utilizzo alla ditta richiedente e alle altre indicate nella richiesta;

VISTA la nota AIPo/PC prot. n.17773 del 22/07/2019 con la quale veniva richiesto di fornire l'elenco dettagliato della relative masse a pieno carico dei mezzi interessati al transito in sommità arginale;

VISTA l'integrazione datata 21/01/2020, assunta al protocollo AIPo con n.1812 in pari data, contenente l'elenco delle masse complessive associate ai mezzi per i quali viene richiesta l'autorizzazione al transito in sommità arginale;

CONSIDERATO che i tratti di argine interessati dal transito dei mezzi sono ubicati in sponda destra del fiume Po, tra località Ponte Stradale SP27 e località Ponte per Isola Serafini, ricadenti nel Presidio Territoriale Idraulico PC_1, area di competenza dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Ufficio Operativo di Piacenza;

CONSIDERATO che la zona richiesta in utilizzo delimita il confine fra le fasce B e C del PAI - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico adottato con Deliberazione n. 18 del 26/04/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;

VISTE le Norme di Attuazione del predetto PAI;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" ed in particolare gli artt. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente parere è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904,

**SI ESPRIME PARERE POSITIVO
PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI**

al transito sulla sommità arginale dei tratti di arginature maestre e delle zone di rigurgito sopra citate per i veicoli in dotazione alle Az. Agr. BIANCARDI CARLO, BIANCARDI MATTEO e BIANCARDI ANTONIO, e descritti nelle tabelle di cui all'Art.2, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività di cui al presente parere idraulico saranno sotto l'esclusiva responsabilità e a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo è accordato per i soli tratti di sommità arginale suindicati ed esclusivamente per le attività dichiarate, come specificatamente indicato negli elaborati allegati alla richiesta, nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree e le opere idrauliche interessate;
3. ogni modifica a quanto dettato dal presente parere e relative prescrizioni dovrà essere nuovamente accordato da quest'Ufficio; l'esecuzione di attività difformi da quanto prescritto o l'inosservanza delle condizioni dettate comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo, da notificare al richiedente mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica

certificata.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Quest'Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. il presente parere ha validità di anni due (2) dalla data di rilascio e consente il transito ai mezzi riportati nella tabella A

TIPOLOGIA	MARCA E MODELLO	TARGA	MASSA A PIENO CARICO
AUTOVETTURA	FORD RANGER	AE821GR	3.5t
TRATTORE	JOHN DEERE 5820	AY998Z	4t
TRATTORE	JOHN DEERE 6215	BN597F	9,2t
TRATTORE	JOHN DEERE 6330	BD078Z	5,2t
TRATTORE	JOHN DEERE 8270	BD119Z	11,7t

Tabella A

N.B.: nel caso di variazioni all'elenco dei mezzi durante il periodo di validità del presente parere idraulico, il richiedente ha l'obbligo di comunicare alla scrivente Agenzia le targhe e le masse a pieno carico dei nuovi veicoli/mezzi d'opera.

3. di norma i mezzi transitanti dovranno avere una **massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate**, e dovranno procedere ad una velocità non superiore ai **30 Km/h**;
4. la presente autorizzazione consente il transito sulle arginature, in deroga alla norma generale, anche ai mezzi indicati nella tabella soprariportata aventi **massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 tonnellate**, i quali dovranno sempre procedere ad una velocità non superiore ai **30 Km/h**;
5. il transito dei mezzi riportati nella tabella B, aventi massa complessiva superiore alle 20 tonnellate, e che dovranno sempre procedere ad una velocità non superiore ai 30 Km/h, è oggetto di una specifica deroga, che viene accordata una sola volta, in via transitoria per 6 mesi con efficacia dalla data di rilascio del presente Parere Idraulico, per consentire il perfezionamento, a cura del richiedente, di una viabilità alternativa all'arginatura. Trascorso tale periodo i mezzi in questione potranno esclusivamente attraversare l'arginatura in punti singoli, e non più percorrerla longitudinalmente. Al fine del rilascio del presente parere è stato redatto in data 21/02/2020, in contraddittorio con il richiedente, un verbale certificante lo stato di consistenza della sommità arginale, che si allega in copia. Al termine del periodo transitorio, al fine di valutare gli eventuali danni arrecati all'opera idraulica, che dovranno essere prontamente ripristinati dal richiedente, verrà effettuata una verifica conclusiva in contraddittorio.

TIPOLOGIA	MARCA E MODELLO	TARGA/TELAIO	MASSA A PIENO CARICO
RIMORCHIO*	BOSSINI	AL610H	20t
RIMORCHIO*	BOSSINI	AL670H	20t
* i rimorchi soprariportati, associati a qualsiasi trattore, superano il limite delle 20t			

Tabella B

N.B.: nel caso di variazioni all'elenco dei mezzi durante il periodo di validità del presente parere idraulico, il richiedente ha l'obbligo di comunicare alla scrivente Agenzia le targhe e le masse a pieno carico dei nuovi veicoli/mezzi d'opera.

6. In caso di ricorso a ditte contoterziste, dovrà essere trasmesso all'Ufficio scrivente l'elenco dei mezzi in dotazione alle medesime; valutata l'impossibilità a conoscere per tempo gli effettivi mezzi che saranno utilizzati, dovranno comunque essere comunicati a quest'Agenzia, prima dell'effettivo inizio dei transiti, i nominativi e i recapiti delle ditte stesse; resta inteso che anche i mezzi delle ditte terze avranno l'obbligo di osservare le prescrizioni contenute nel presente parere, e che la responsabilità rimane in capo al richiedente dell'autorizzazione al transito;
7. trattandosi di pista di servizio posta sulla sommità delle arginature maestre e di rigurgito del fiume Po, non adibita a viabilità ordinaria e solo parzialmente asfaltata, interclusa al libero transito e in utilizzo come pista ciclo-pedonale, il transito dei mezzi autorizzati avviene sotto la diretta responsabilità del richiedente, che si impegna a:
 - osservare la massima prudenza nella condotta di guida, mantenendo una velocità consona alla sede stradale al fine di evitare il danneggiamento dell'opera idraulica, prestando particolare attenzione alla possibile presenza di velocipedi e pedoni eventualmente transitanti;
 - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
 - non sostare/parcheggiare sia sulla sommità arginale che sulle rampe di accesso, ne causare ostacolo alcuno al transito degli altri aventi diritto;
8. in caso di eventi di piena del fiume Po e/o dei suoi affluenti e in caso di attivazione del Servizio di Piena, ai sensi e per gli effetti del Regolamento di Polizia Idraulica di cui al R.D. 2669/37, **il transito sulla sommità del rilevato arginale è da considerarsi interdetto**, sino alla disattivazione del Servizio precitato: il transito sulla sommità arginale sarà limitato ai mezzi dell'Agenzia ed a quelli dei soggetti operanti a qualunque titolo per conto dell'AIPo; transiti improcrastinabili saranno concessi e potranno avvenire solo su diretto coordinamento dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Ufficio Operativo di Piacenza;
9. considerato che l'arginatura oggetto del presente atto costituisce l'opera di contenimento idraulico della piena di progetto, e pertanto delimita il confine fra le fasce B e C del PAI, il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia-Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere da questa Agenzia;
10. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche a seguito del transito accordato;
11. il richiedente sarà ritenuto unico responsabile di ogni danno/lesione eventualmente arrecato o subito a causa di incidenti causati da impropria condotta di guida o per la mancata osservazione delle prescrizioni sopracitate;
12. in caso di utilizzo di rampe demaniali per l'accesso ai tratti di sommità arginale sopra descritti, per quanto di competenza dello scrivente ufficio, valgono le medesime prescrizioni che regolano il transito arginale in argomento;

13. il presente Parere Idraulico dovrà essere sempre tenuto a bordo dei mezzi utilizzati ed esibito ad ogni formale richiesta del Personale Idraulico di Vigilanza dell'AIPo e dei competenti Organi di Polizia.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del transito sulla sommità arginale, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto quest'Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente atto, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questo parere riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocato immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare alle pertinenze idrauliche, senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere;
4. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio del presente parere;
5. sulle controversie che dovessero insorgere conseguentemente all'emissione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente parere non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Il presente parere viene trasmesso per competenza alla struttura ARPAE SAC di Piacenza per l'eventuale rilascio dell'atto di concessione, di cui il presente parere positivo per i soli aspetti idraulici dovrà essere parte integrante.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Mirella Vergnani

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Stefano Baldini



Direzione Territoriale Idrografica Emilia Occidentale
Ufficio Operativo di Piacenza

Referente pratica: P.I. Luigi Lanzoni - 0521 797907 – luigi.lanzoni@agenziapo.it

Referente IPO: Ing. Stefano Baldini- 0521 797903 – stefano.baldini@agenziapo.it

Via S. Franca n. 38 - 29121 PIACENZA

Tel. 0523 385050

www.agenziainterregionalepo.it

PEC protocollo@cert.agenziapo.it

Spett.le

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Unità Gestione Demanio Idrico - Piacenza

PEC: aoppc@cert.arpa.emr

e p.c.

Az. Agr. BIANCARDI CARLO s.s.

MAIL: agricola.biancardi@libero.it

Classifica: 6.10.20.03_Pidr-20/2019A/A-34-32-2

Oggetto: Richiesta di concessione di terreni di pertinenza demaniale del Fiume Po (sponda destra) per uso circolazione per attività agricola su rampe esistenti in località San Nazzaro e Isola Serafini, Comune di Monticelli d'Ongina (PC)-SISTEB: PC19T0043 - Parere di Competenza

Richiedente: Az. Agr. BIANCARDI CARLO s.s. – Via Rocca 2 – MACCASTORNA (LO)

VISTA la nota ARPAE/SAC Piacenza prot. n. 173111 del 11/11/2019, assunta al protocollo AIPO al n.27333 in pari data, con la quale veniva richiesta l'espressione del parere idraulico di competenza relativo all'utilizzo di rampa su terreni demaniali afferenti all'argine demaniale in sponda destra del fiume Po in un tratto identificato catastalmente come segue:

- prima rampa denominata Via Bosco Bilemme in località San Nazzaro del comune di Monticelli d'Ongina (PC);
- seconda rampa situata tra il mappale 35 del foglio 7 e il mappale 31 del foglio 7 all'altezza del mappale 31 NCT del comune di Monticelli d'Ongina in località Isola Serafini;

VALUTATO che in caso di utilizzo di rampe demaniali per l'accesso ai tratti di sommità arginale, per quanto di competenza della scrivente Agenzia, valgono le medesime prescrizioni che regolano il transito arginale autorizzato,

**SI ESPRIME PARERE POSITIVO
PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI**

all'utilizzo di rampa su terreni demaniali afferenti all'argine demaniale in sponda destra del fiume Po nelle località sopradescritte del comune di Monticelli d'Ongina (PC), per gli automezzi/mezzi d'opera della richiedente Az. Agr. BIANCARDI CARLO s.s., così come esplicitato nel Parere Idraulico AIPO/Piacenza n.7948 del 26/03/2020 che, assieme al presente parere idraulico dovrà formare parte integrante dell'atto di

concessione rilasciato da ARPAE/SAC Piacenza.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Mirella Vergnani

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Stefano Baldini

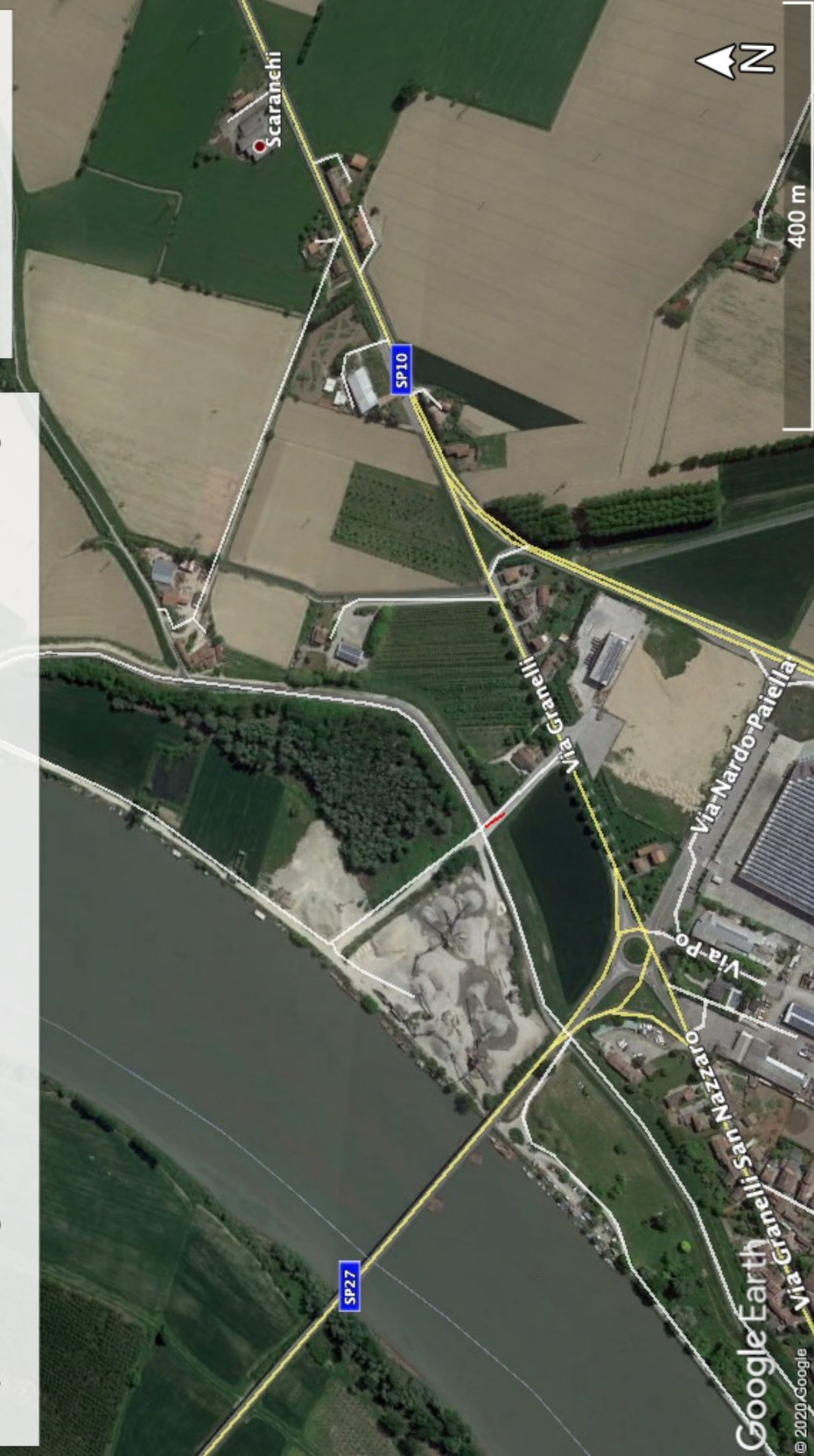


AZ. AGR. BIANCARDI CARLO

Rampa di accesso arginale località Via Bosco Bilemme in loc. San Nazzaro in comune di Monticelli d'Ongina

Legenda

-  RAMPA via Bosco Bilemme



AZ. AGR. BIANCARDI CARLO

Rampa di accesso arginale località Palazzo Vecchio - Isola Serafini
situata tra le particelle 35 e 31 del fg. 7

Legenda

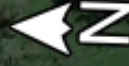
 RAMPA Isola Serafini

Cascina Savino

Google Earth

© 2020 Google

400 m



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.